

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSTO ARSIZIO E GALLARATE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI
DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART 62 CO. 1
D.LGS 36/2023 MEDIANTE L'ISTITUZIONE DELLA CENTRALE DI
COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS 36/2023 PER IL
BIENNIO 2025-2026**

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno _____ (_____), del mese
di _____,

TRA

il Comune di Busto Arsizio, con sede legale in Busto Arsizio, via Fratelli
d'Italia n.12, codice fiscale 00224000125 legalmente rappresentato dal Sindaco
pro-tempore dott. Emanuele Antonelli, il quale dichiara di agire esclusivamente
in nome e per conto dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del
Consiglio comunale n. _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Gallarate, con sede legale in Gallarate, via Verdi n. 2, codice
fiscale 00560180127 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott.
Andrea Cassani, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto
dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.
_____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- la presente convenzione ha per oggetto l'istituzione e la disciplina dell'attività
della Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 63 Dlgs 36/2023 e art.1 co. 1
lett. i) All. I.1 e ss.mm.ii., tra il Comune di Busto Arsizio e il Comune di
Gallarate volta alla gestione in forma associata delle procedure di importo

superiore alle soglie di cui all'art. 62 co. 1 D.lgs 36/2023, per ogni fase, ivi inclusa quella esecutiva, ivi inclusi i partenariati pubblico privati;

- l'art. 62 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate o dai soggetti aggregatori”*;

- Il medesimo articolo al comma 2 prevede altresì che *“per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4.”*;

- l'art. 1 c.1 lett. l) dell'allegato I.1 al d.lgs 36/2023, definisce la centrale di committenza quale *“una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”*;

- la Centrale di Committenza tra i comuni di Busto Arsizio e Gallarate, è stata costituita in data 11.12.2015, con atto 106 del 26.11.2015 e rinnovata con atti di deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 30.01.2018 e n. 26 del 13.04.2022 sino al 06.05.2025;

- la Centrale risulta attualmente qualificata in via ordinaria per progettazione,

affidamento ed esecuzione di servizi al livello intermedio SF2, potendo pertanto gestire commesse di servizi e forniture sino ad euro 5 milioni;

- relativamente ai lavori risulta invece qualificata con riserva, ai sensi dell'art. 63 c.13 del d.lgs 36/2023, fino al novembre 2025, per il massimo livello L1, potendo gestire, in ogni fase, commesse senza limiti di valore;

- in virtù delle copiose e rilevanti procedure PNRR svolte nel biennio 2023-2024, la Centrale chiederà la riconferma in entrambi i settori (lavori e servizi), chiedendo di riconoscere qualificazione ordinaria, ai massimi livelli L1 ed SF1, in luogo dell'attuale qualificazione con riserva al livello L1, per lavori e della qualificazione ordinaria intermedia SF2, per servizi;

- i Comuni di Gallarate e Busto Arsizio intendono proseguire la collaborazione in materia di commesse pubbliche già sperimentata con esito positivo in termini di efficacia e di efficienza e professionalizzazione dell'azione amministrativa, in occasione delle precedenti convenzioni tra il Comune di Busto Arsizio e il Comune di Gallarate aventi per oggetto la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori beni e servizi durante la vigenza del D.lgs 50/2016 e afferenti ai soli investimenti PNRR, con possibilità di ricorrere alla Centrale di Committenza, laddove necessario e per le attività indicate nella presente convenzione;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità ed oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma convenzionata tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di beni, lavori e servizi come meglio dettagliato nei seguenti articoli.

La Centrale, sfornita di personalità giuridica, risulta parte del Comune di Busto

Arsizio.

3. In conformità alle previsioni contenute nella Direttiva 2014/24/UE, e nell'art. 63 d.lgs 36/2023, la Centrale di Committenza, potrà agire come:

a) **Soggetto che accentra e gestisce le procedure** di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture, ivi inclusa ogni forma di partenariato pubblico privato, su richiesta degli Enti aderenti;

b) in via residuale e previo accordo tra gli Enti Associati, **soggetto aggregatore della domanda**, fungendo da collettore delle esigenze di acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei da parte dei Comuni associati, gestendo per conto dei predetti Enti le procedure di affidamento ed eventualmente anche progettazione ed esecuzione poste a monte ed a valle delle stesse;

4. Per quanto concerne le funzioni in capo alla Centrale di Committenza quale soggetto aggregatore della domanda, dovranno coincidere le esigenze di acquisizione di beni, servizi e lavori così come programmate dagli Enti e l'avvio della singola procedura in capo alla Centrale di Committenza dovrà essere concordata preliminarmente tra i singoli Enti interessati.

5. La convenzione non è aperta all'adesione continuativa e/o permanente e/o saltuaria di altre amministrazioni art. 1 d.lgs 165/2001, ai sensi dell'art. 62 c. 9 del d.lgs 36/2023.

La convenzione potrà essere modificata solo su accordo dei due Enti costituenti, mediante atto modificativo.

Art. 2 – Sede - ufficio comune operante come centrale di committenza per i comuni associati

1. La Centrale di committenza è incardinata organicamente e funzionalmente nella dotazione organica del Comune di Busto Arsizio, condividendone

pertanto anche il Codice Fiscale – 00224000125;

2. I Comuni associati che fanno ricorso alla Centrale sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

3. La Centrale è identificata mediante apposito Codice AUSA (0000545225) e mediante codice fiscale figurativo (CFAVCP-0000FC0C), rilasciato ai fini dell'individuazione univoca e separata dall'Ente sul portale Anac delle S.A. qualificate (<https://portale-servizi.anticorruzione.it/qualificazione-progettazione-affidamento>) e nelle piattaforme digitali certificate.

4. La Centrale è dotata di apposita sezione trasparenza sul sito internet del Comune di Busto Arsizio – amministrazione trasparente.

Art. 3 - Funzioni esercitate dalla Centrale di committenza - principi regolanti l'esercizio delle attività

1. La Centrale di Committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche mediante partenariato pubblico privato, ivi incluso project financing, per i comuni aderenti.

2. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs 36/2023, la Centrale di Committenza può svolgere per i Comuni convenzionati attività di:

- progettazione, aggiudicazione e stipula di contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti aderenti;

- progettazione, aggiudicazione, stipula di convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono aderire per aggiudicare i propri appalti specifici;

- istituzione e gestione di sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- esecuzione dei contratti per conto delle stazioni appaltanti, laddove non qualificate, anche tramite attività di supporto al RUP ai sensi dell'art. 62 c.5 lettera g) del d.lgs 36/2023;
- stipula dei contratti di PPP ai sensi dell'art. 174 c. 5 d.lgs 36/2023.

Nell'ambito dei servizi prestati, la Centrale di Committenza, può svolgere anche attività di committenza ausiliaria, definite, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera z) dell'allegato I.1 al d.lgs 36/2023, ed in particolare:

- 1) fornitura e utilizzo di infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi. In particolare la Centrale utilizza ordinariamente la piattaforma digitale certificata SINTEL di Aria Lombardia, riservandosi, qualora richiesto dalle circostanze del caso di far ricorso a piattaforme differenti;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”.

Non rientrano nella gestione della Centrale le procedure di affidamento diretto e/o che non richiedono qualificazione, gli acquisti mediante mercato elettronico Mepa Consip Accordi Quadro o per mezzo di altri soggetti aggregatori. Sono ulteriormente escluse le procedure al di fuori del D.lgs 36/2023.

La centrale, nell'espletamento dei propri compiti, ai sensi dell'art. 62 c.13 è direttamente responsabile delle sole attività di centralizzazione della committenza e nomina un RUP che curi i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria competenza.

Art. 4 – gestione della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione contrattuale per gli Enti convenzionati

1. Ordinariamente la Centrale non gestisce la fase di progettazione ed esecuzione dei contratti dei singoli Enti, salvo richiesta esplicita da parte degli stessi, con consenso da parte del responsabile della Centrale.

2. In caso di svolgimento della fase di progettazione, la Centrale svolge le seguenti attività, indicate in modo esemplificativo e non esaustivo:

- supporto per l'individuazione della corretta procedura di gara, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dei criteri di aggiudicazione che dovranno essere riportati nella determinazione a contrarre redatta dall'Ente;

- supporto all'Ente delegante per la stesura dei capitolati;

- collaborazione con gli Enti per la corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto;

- accesso alla Piattaforma Certificata per il rilascio del Codice identificativo di gara (CIG) e compilazione delle schede Anac Form necessarie (faq D5 tracciabilità Anac: *“La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il*

contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso”);

- supporto nella redazione di tutti gli altri atti di gara;
- gestione degli adempimenti connessi con il singolo procedimento di gara ivi compresa la gestione degli adempimenti specifici in materia di pubblicità legale, nonché del controllo dei requisiti di gara anche attraverso la consultazione del FVOE sino all'aggiudicazione;
- svolgimento della procedura di gara, incluse ammissioni ed esclusioni;
- nomina del seggio di gara o della Commissione;
- trasmissione agli Enti delle risultanze di gara mediante i verbali di gara, unitamente agli esiti delle verifiche effettuate;
- svolgimento delle ulteriori attività necessarie ai fini dello svolgimento delle procedure, su richiesta degli Enti;
- svolgimento dell'esecuzione contrattuale o fornitura di supporto al RUP degli Enti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 62 c. 6 lett. g);
- valutazione tecnica, in caso di Enti non qualificati, o supporto nella valutazione, in caso di Enti qualificati, relativamente a proposte ad iniziativa privata di project financing ex art. 193 d.lgs. 36/2023.

3. La Centrale di committenza, prima di procedere all'invio della lettera di invito o alla pubblicazione della documentazione di gara, acquisisce il provvedimento con il quale il Comune ha accertato la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

4. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, la Centrale di committenza provvede ad acquisire tutti i provvedimenti di cui al comma precedente per le relative prese d'atto.

Art. 5 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni

Fatti salvi casi di ricorso alla Centrale di Committenza per la progettazione della gara e per l'assistenza in fase esecutiva, restano di competenza degli Enti, i seguenti adempimenti:

- predisposizione del programma triennale, studio e completa progettazione delle commesse di lavori e servizi/forniture (Istruzioni Itaca redazione programma triennale 21.03.2024 - “Ai sensi dei commi 1 e 5 dell’articolo 37 del Codice, e come ribadito dalla delibera ANAC 582/2023, in caso di ricorso a Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore o altra stazione appaltante qualificata ai sensi del comma 6 dell’articolo 63 del medesimo Codice o di altra forma di delega della procedura di affidamento o dell’esecuzione dei lavori, l’obbligo di inserimento dell’intervento o acquisto nel programma triennale dei lavori o degli acquisti di beni e servizi è in capo alla stazione appaltante titolare dell’intervento, ovvero la stazione appaltante ricorrente o delegante. Per quanto sopra e ai sensi di quanto esplicitato nel comma 5 dell’art. 37 del Codice, la programmazione non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza le quali ultime redigeranno pertanto il programma solo limitatamente ai propri diretti fabbisogni di interventi o acquisti”);
- acquisizione CUI, CUP;
- nomina del RUP – responsabile di progetto art. 15 D.lgs 36/2023;

- definizione dei requisiti di ammissione alla procedura, dei criteri e dei parametri per la valutazione tecnica ed economica, con stesura di progetto, capitolati, disciplinare, da sottoporre alla Centrale;
- adozione della determinazione a contrarre, approvazione degli atti di gara, assunzione impegni di spesa;
- creazione di albo operatori economici da cui individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate o ristrette;
- adozione determinazione di aggiudicazione;
- affidamento direzione lavori/direttore esecuzione;
- stipulazione del contratto;
- fase esecutiva, incluse comunicazioni agli operatori, accesso agli atti, collaudi, nomina CCT, risoluzioni, ed ogni altra attività;
- incentivazione tecnica e rimborso spese per i componenti della Centrale e del gruppo di lavoro dell'Ente.
- rimborso contributo ANAC, spese commissione ed altre spese eventualmente anticipate dalla Centrale.

Art. 6 – Stipulazione dei contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla Centrale di committenza

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte dalla centrale di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo, fatto salvo il caso di diserzione della gara:
 - a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla centrale di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con la centrale di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario.

In materia di partenariato pubblico privato, si applica quanto previsto dall'art. 174 c.5 d.lgs. 36/2023.

Art.7– Flussi informativi

1. Per l'attivazione della procedura di gara, il Comune associato o richiedente dovrà inviare alla centrale di committenza la seguente documentazione:

a) progetto per lavori, servizi o forniture unitamente al relativo provvedimento di approvazione e provvedimento di validazione dello stesso (laddove richiesto dalla normativa vigente);

b) provvedimento con il quale il Comune ha accertato la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei

lavori, servizi o beni richiesti.

c) eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente.

2. La Centrale di committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione della formale comunicazione del Comune associato, ad ultimare la verifica volta ad accertare la completezza e la validità delle informazioni e documentazioni ricevute al fine di poter procedere all'indizione della gara. In caso di incompletezza od irregolarità della documentazione presentata, la Centrale di committenza assegna un congruo termine per le integrazioni. Ultimata la fase di verifica, la Centrale di committenza procede, entro i successivi 30 giorni, all'indizione della gara. In caso di contestuale pluralità di comunicazioni, viene data precedenza alla comunicazione protocollata anteriormente.

Sono fatti salvi comprovati motivi di urgenza, soggetti a valutazione discrezionale da parte della Centrale di committenza e condivisi congiuntamente tra i vari enti.

Art. 8 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla Centrale di committenza e gestione delle richieste di accesso

1. La Centrale di committenza direttamente o tramite i Comuni aderenti conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base al d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., il Responsabile della Centrale di Committenza, o soggetto dallo stesso formalmente delegato, è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti.

Art. 9 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale di committenza

1. In considerazione dell'assenza di personalità giuridica della Centrale, la decisione relativa agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla Centrale di committenza, è assunta dal Comune nei confronti del quale è proposta la relativa azione giudiziaria con assunzione dei relativi oneri e con riserva di eventuale recupero degli stessi in caso di responsabilità imputabile ad un singolo Ente.

2. Qualora la responsabilità sia rinvenibile nelle attività gestite dalla Centrale di Committenza gli oneri, relativamente al contenzioso, saranno ripartiti in parti uguali tra gli Enti convenzionati.

3. Nei documenti di gara dovrà essere espressamente previsto che la Centrale Unica Di Committenza agisce in nome e per conto del Comune associato per cui l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso anche all'Ente associato per conto del quale la CUC ha svolto la procedura di gara.

Il singolo Comune associato, mantiene sia la legittimazione attiva che passiva nell'eventuale contenzioso.

Art. 10 – Struttura organizzativa della centrale di committenza

1. La Centrale di committenza si configura quale unità operativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Busto Arsizio.

2. Il Comune presso il quale ha convenzionalmente sede la Centrale di committenza con deliberazione della Giunta approva la dotazione organica

della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente eventualmente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nella presente convenzione, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.

3. Gli enti aderenti alla convenzione si impegnano, nell'ambito dei propri regolamenti e nel rispetto della vigente normativa, a riconoscere al personale assegnato alla Centrale di committenza gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

4. Al personale inserito nell'unità organizzativa della Centrale di Committenza, nell'ambito delle attività inerenti il funzionamento della stessa, si applica il regolamento uffici e servizi del Comune ove ha sede la Centrale, oltre quanto espressamente previsto nella presente convenzione e nel protocollo operativo.

5. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede la Centrale di committenza, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni limitatamente alle attività in capo alla Centrale, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

6. Il Responsabile della Centrale di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica degli Enti convenzionati, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale nell'ente di appartenenza, garantendo ordinariamente una rotazione dell'incarico tra il personale appartenente ai Comuni aderenti. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, individuato fra le unità

di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile almeno nell'area Funzionari ed Elevata Qualificazione che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

7. Il Responsabile della Centrale di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, adottate e numerate con il protocollo informatico presso l'ente in cui ha sede la Centrale.

8. Il Responsabile della Centrale di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione formale del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza, fermo restando che l'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà essere orientata al soddisfacimento delle esigenze della Centrale. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata e autorizzata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

9. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti di ciascuno dei Comuni aderenti che disciplinano le attività ricadenti esclusivamente in capo ad un singolo Ente, secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede convenzionalmente l'Ufficio comune.

10. Ferma restando l'attivazione di uno spazio dedicato alla Centrale sul sito istituzionale dei singoli comuni associati, la Centrale di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando

l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune.

Art. 11 - Risorse umane operanti presso la Centrale di committenza

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della Centrale di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. I singoli Comuni associati mettono a disposizione, qualora necessario anche mediante l'istituto del distacco, presso la Centrale di Committenza le risorse umane individuate ai sensi del precedente comma, in coerenza con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, in forma temporanea e per il numero di ore necessario allo svolgimento di ogni singola procedura trattata.
3. Per ulteriori specifiche in materia di personale afferente alla Centrale di Committenza si rimanda a quanto verrà dettagliato nel Protocollo Operativo o in altro specifico documento.

Art. 12 - Responsabile della Centrale di Committenza – ruolo e competenze

1. Il Comune presso il quale ha sede la Centrale di committenza attribuisce ad un Dirigente la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale di committenza.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale di committenza è formalizzata con atto del Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2

esercita le competenze previste dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture entro i limiti e nel rispetto delle previsioni stabilite nella presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza svolge tutte le attività connesse al funzionamento della centrale di committenza.

Art. 13 - Forme di consultazione tra i Comuni associati

1. I Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati, potranno periodicamente concordare incontri per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione anche in relazione a eventuali sopravvenute norme di legge o provvedimenti ANAC/MIT con particolare riferimento alla riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Art. 14 - Rapporti finanziari e riparto delle spese

1. La Centrale di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fine di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica

della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

3. I singoli Comuni associati, qualora assegnino in distacco, alla Centrale di Committenza le risorse umane mantengono ~~peraltro~~ a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.

4. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale di committenza l'eventuale l'assegnazione di personale alla struttura organizzativa operante come Centrale può aver luogo, da parte dei singoli Comuni associati sulla base di protocolli operativi definiti di comune accordo tra gli Enti.

5. In relazione all'efficace ripartizione delle restanti spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla gestione di una specifica procedura di affidamento (Contributo ANAC, commissione di gara etc.);

b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);

c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente presso il quale è istituito l'Ufficio comune, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, etc.).

6. Ciascun Comune associato anticipa al Comune presso il quale ha sede la centrale di committenza i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte

nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti proporzionalmente sulla base degli importi posti a base d'asta.

8. I costi generali e i costi comuni verranno quantificati dai Comuni Convenzionati in accordo tra loro.

9. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni può avvenire annualmente o in unica soluzione, previa richiesta dal Comune presso il quale ha sede la centrale di committenza.

10. Fatte salve eventuali urgenze o contingenze, ogni Comune associato comunica all'Ufficio operante come Centrale di committenza entro il 30 Novembre di ciascun anno, ed in ogni caso con congruo preavviso sulla scadenza programmata per l'esecuzione della procedura di gara al fine di agevolare la programmazione delle attività della Centrale di Committenza, i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo.

Art. 15 - Risorse strumentali

1. Il Comune presso il quale ha sede la Centrale di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede la Centrale di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.

3. I Comuni associati si impegnano ad adottare un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei

flussi informativi con la Centrale di committenza in relazione alle procedure da essa gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Il suo funzionamento potrà essere disciplinato in un protocollo operativo comune.

4. I Comuni associati consentono alla Centrale di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati possono definire un protocollo operativo contenente misure finalizzate a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Art. 16 – Riservatezza

1. La centrale di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal regolamento UE n. 2016/679, dal D. Lgs. 101/2018 nonché, per quanto applicabile, dal D.lgs 196/2003.

2. Il Comune presso il quale è istituita la Centrale di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza, per le fasi da essa gestite.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza, per le fasi da essi gestite.

4. Il Comune presso il quale è istituita la Centrale di committenza ed i Comuni

associati, possono definire nel protocollo operativo i procedimenti e le misure finalizzate ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

Art. 17 - Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al PIAO – sezione rischi corruttivi e trasparenza adottato dal Comune presso il quale ha sede la centrale.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede la centrale di committenza per l'inserimento nel PIAO.

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) che non siano gestite tramite la Centrale di committenza, essi devono rispettare il PIAO adottato dal proprio Comune.

Art. 18 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs 36/2023 e degli allegati attuativi, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino

elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, che per loro natura non possono usufruire del meccanismo di eterointegrazione, i Comuni associati provvedono alla revisione della presente convenzione.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 19 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.

2. Indicativamente entro i 3 (tre) mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Successivamente i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta.

4. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento o al rinnovo della presente qualora non siano necessarie modifiche.

Art. 20 - Recesso dalla convenzione

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 12 mesi, fatto salvi eventuali diversi dispositivi di legge che dovessero entrare in vigore nel periodo di vigenza della presente convenzione.

2. Qualora il Comune presso il quale ha sede la Centrale di committenza decida di recedere dalla presente convenzione l'ufficio comune istituito presso di esso continua a svolgere la relativa attività sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo, sempre che residui una pluralità di comuni aderenti.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse o comunque con riferimento alle cause citate nel successivo articolo per il caso limite in cui il recesso implichi lo scioglimento della Centrale stessa, tenendo in conto le problematiche relative alla qualificazione necessaria delle Stazioni Appaltanti e della Centrale stessa.

5. In caso di recesso rimangono salve le procedure già affidate alla centrale di committenza e il recesso potrà avere effetto a prescindere dal termine del primo comma solo successivamente alla loro conclusione.

Art. 21 - Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla

scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

e) nel caso previsto dal precedente art. 20, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione alla Centrale di committenza.

Art. 22 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

Art. 23 - Norme transitorie

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle

disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano

automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti, senza necessità di aggiornamento del testo della presente convenzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

3. In linea di principio nelle more del perfezionamento formale degli atti di rinnovo della Convenzione le procedure di gara indette entro la data di scadenza della medesima, testimoniate dalla data di approvazione della determina a contrarre, potranno essere portate a compimento senza interruzioni di sorta in modo da garantire la continuità delle procedure e non inficiare i risultati.

La presente convenzione non è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo a norma dell'art. 16 Tabella – All. B al D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di BUSTO ARSIZIO

Il Sindaco ANTONELLI EMANUELE

Per il Comune di GALLARATE

Il Sindaco CASSANI ANDREA

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005